



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia nominato con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con valutazione di incidenza ambientale, presentata con nota dell'8 maggio 2019 acquisita al prot. 12708/DVA del 20 maggio 2019 dalla Società VIS S.r.l., relativa al progetto "Impianto idroelettrico Budriesse";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvenuta in data 10 giugno 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvenuta in data 15 giugno 2020, dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24 comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e pubblicate sul portale delle valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere sottoposte a VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 al punto 2) "Installazioni relative a centrali per la produzione dell'energia idroelettrica";

VISTO che il progetto prevede la realizzazione di impianto idroelettrico per l'utilizzo della portata del fiume Adda, derivata in sponda destra (Iodigiana) fino a un massimo di 120 m³/s sul salto nominale di 3,00 m grazie a uno sbarramento abbattibile realizzato in corrispondenza d'un'esistente briglia, per la produzione d'energia idroelettrica in un impianto on-flow con restituzione della portata immediatamente al piede della traversa; la centrale sarà totalmente interrata sotto il piano di campagna e ospiterà 4 gruppi idroelettrici a pozzo, con potenza installata di 4.500 kVA, che consentiranno d'immettere in rete (tramite una linea interrata a 15 kV, realizzata a cura della società istante su terreni nella disponibilità della stessa) oltre 19.000 MWh medi annui;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade all'interno del sito della rete Natura 2000 SIC20A0001 "Morta di Pizzighettone" ed in prossimità dei siti ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" e ZPS IT20A0501 "Spinadesco", posti lungo il fiume Po;

CONSIDERATO che per i suddetti siti, il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha valutato che "nel complesso i dati forniti sulla consistenza della biodiversità dei siti, sugli ecosistemi presenti, sugli impatti e sull'incidenza arrecata dal progetto agli stessi e alle relative connessioni non sono adeguati a consentire la valutazione appropriata necessaria, nonostante le integrazioni operate, contravvenendo alle specifiche indicazioni rese tra l'altro disponibili dalle Linee Guida nazionali 2019 di recente varate, con effetto interpretativo, per meglio chiarire la portata degli obblighi dei proponenti nella costruzione dello studio di incidenza";

VISTA la nota 6555 del 25 marzo 2021, acquisita agli atti con prot. 39186/MATTM del 15 aprile 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Divisione 4 – Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori, ha inviato le risultanze dell'istruttoria di propria competenza, sulla base della quale *"si rappresenta che sussistono motivi ostativi all'approvazione in linea tecnica del progetto presentato, in quanto esso non raggiunge, né per lo sbarramento né per la derivazione, il livello definitivo dichiarato"*; in tale nota si aggiunge poi che *"la soluzione tecnica prevista per assicurare la stabilità della traversa (con contributi di resistenza allo scorrimento e di fondazione profonda affidati anche allo schermo di tenuta in palancole metalliche) non risulta in linea, in assenza di altri provvedimenti tecnici, con le disposizioni normative per gli sbarramenti di ritenuta e con la prassi tecnica per opere simili. Il progetto quindi dovrà essere rivisto e integrato, sia per lo sbarramento che per le opere di derivazione, secondo le osservazioni riportate nella relazione istruttoria stessa"*;

ACQUISITO il parere n. 96 del 17 maggio 2021, assunto con prot. 55744/MATTM del 25 maggio 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. 58112/MATTM del 31 maggio 2021 è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo i termini per presentare osservazioni;

VISTA la pec del 7 luglio 2021, acquisita agli atti con prot. 75371/MATTM del 12 luglio 2021, con la quale il Proponente ha trasmesso le osservazioni corredate da documentazione esplicativa;

ACQUISITO il parere n. 132 del 23 luglio 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che i contenuti della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non permettono di superare le motivazioni ostative contenute nel parere negativo CTVA n. 96 del 17 maggio 2021;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DG-ABAP prot. 29345 del 9 ottobre 2020, assunto con prot. 82003/MATTM del 14 ottobre 2020;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Lombardia, espresso con parere della Giunta n. XI/4682 del 10 maggio 2021, assunto con prot. 50356/MATTM del 12 maggio 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministero della cultura, espresso con nota DG-ABAP prot. 29345 del 9 ottobre 2020, assunto con prot. 82003/MATTM del 14 ottobre 2020, costituito da n. 12 pagine;
- b) parere negativo della Regione Lombardia, espresso con parere della Giunta n. XI/4682 del 10 maggio 2021, assunto con prot. 50356/MATTM del 12 maggio 2021, costituito da n. 13 pagine;
- c) parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 96 del 17 maggio 2021, costituito da n. 50 pagine;
- d) parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 132 del 23 luglio 2021, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del provvedimento di compatibilità ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. E' espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto "Impianto idroelettrico Budriesse", presentato dalla Società VIS S.r.l.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è notificato alla VIS S.r.l., al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della cultura, alla Provincia di Lodi, alla Provincia di Cremona, al Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, al Comune di Crotta d'Adda, al Parco Adda Sud, all'ARPA Lombardia, all'Autorità di Bacino del Fiume Po ed alla Regione Lombardia la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Regione Lombardia, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini di 60 e 120 giorni per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRASIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
11.05.2022 06:37:08
UTC

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini

Firmato digitalmente da
DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT